

**IN QUESTO NUMERO**

- 1. PAC 2023 - L'Italia approva le deroghe alla condizionalità riguardanti l'obbligo di rotazione colturale e terreni messi a riposo.**
- 2. Decreto trasparenza. Obblighi di informativa del datore di lavoro. Circolare del Ministero del lavoro n. 19/2022.**
- 3. INPS: esonero contributivo per le lavoratrici madri.**
- 4. INAIL: danno biologico da infortunio.**
- 5. Coltivatori diretti e IAP agricoli.**
- 6. Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica .**

\*\*\*\*\*



**1) PAC 2023 - L'Italia approva le deroghe alla condizionalità riguardanti l'obbligo di rotazione colturale e terreni messi a riposo.**

Si avvisano i Sig.ri Associati che in attesa dell'approvazione del Piano Strategico Nazionale, prevista per il 31/12/2022, che deve fissare le regole valide per l'Italia per quanto riguarda il I° Pilastro (aiuti diretti) e II° Pilastro (Piano di Sviluppo Rurale), la Commissione Europea per fronteggiare il rischio di carenze di prodotti alimentari, ha ritenuto opportuno introdurre alcune deroghe ed in particolare a due importanti misure della prossima Condizionalità Rafforzata.

Si premette che la nuova programmazione PAC 2023/2027 prevede l'obbligo di "avvicendamento" (norma di condizionalità BCAA 7) e per le aziende, con più di 10 ettari di superfici a seminativo, stabilisce l'obbligo (BCAA 8) di destinare almeno il 4% delle superficie a usi non produttivi (set-aside).

L' Italia con D.M. del 22/08/2022 ha derogato alle norme di condizionalità per l'anno 2023, relativamente l'obbligo di rotazione colturale e dei terreni messi a riposo, in questo modo, per le aziende che **NON** intendono accedere all'eventuale nuovo bando PSR agroambiente, il Piano Colturale 2022/2023 (semine da autunno 2022) **NON** dovrà rispettare l'avvicendamento delle colture rispetto alla destinazione del 2022.

Inoltre, per il prossimo anno, è concessa a queste aziende la possibilità di coltivare le superfici che sarebbero state destinate a soddisfare l'obbligo di non produzione, con il solo limite di non collocarvi mais, soia e colture da legno a fini energetici.

Per le aziende che invece vorranno accedere ai nuovi sostegni previsti dal PSR per l'introduzione o il mantenimento di impegni, escluse le aziende certificate Biologico, ad oggi sembra confermato l'obbligo di dover rispettare l'avvicendamento delle colture tra l'annata agraria 2022 e l'annata 2023.

Sussistono invece perplessità sulla possibilità di coltivare le superfici destinate a usi non produttivi (set-aside), su tali aspetti la Regione Emilia-Romagna dovrà dare maggiori delucidazioni.

(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## 2) Decreto trasparenza. Obblighi di informativa del datore di lavoro. Circolare del Ministero del lavoro n. 19/2022.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 19 del 20 settembre 2022, ha chiarito alcuni aspetti inerenti alcuni adempimenti informativi a carico del datore di lavoro, come è noto previsti dal recente decreto legislativo "**Trasparenza**", rubricato al n. 104/2022.



Sulla questione aveva già normato (circolare n. 4/2022) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in particolare precisando che molte delle informazioni aggiuntive oggi richieste sulla base della direttiva comunitaria, all'origine del Decreto Legislativo n. 104, potevano essere rese al lavoratore con un semplice rinvio alla contrattazione collettiva.

La burocrazia ministeriale non perdona quando si tratta di imbolsire e complicare le cose semplici con l'inutile e, pur richiamando la posizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica alcune ulteriori necessità di dettaglio informativo avuto riguardo ad alcuni istituti (contrattuali e legali) quali congedi, retribuzione, orario di lavoro, previdenza e assistenza.

Appare ovvio constatare che tali dettagli sono un aggravio sterile ed ultroneo e rappresentano per le aziende agricole italiane, che assumono per la quasi totalità lavoratori a termine, stagionali e per brevi periodi, un aggravio immotivato ed inutile. Confidiamo nel nuovo ministro del lavoro affinché questi proceda, nel prossimo futuro e sentendo le parti sociali, alla vera semplificazione delle norme lavoristiche oggi inutilmente e dannosamente barocche.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

### 3) INPS: esonero contributivo per le lavoratrici madri.

Nei giorni scorsi, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l'INPS ha diramato alcuni chiarimenti operativi utili alla corretta gestione degli adempimenti previdenziali correlati all'esonero contributivo, di durata annuale e previsto per il corrente anno 2022, in favore delle lavoratrici subordinate madri appartenenti al settore privato compreso il comparto dell'agricoltura; l'esonero annuale decorre dalla data del rientro al lavoro della lavoratrice madre a seguito dell'esaurirsi del congedo obbligatorio di maternità (art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

L'esonero in commento è pari al 50% della contribuzione previdenziale posto a carico delle lavoratrici madri (art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) impregiudicata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si chiarisce che nel caso in cui la lavoratrice madre abbia utilizzato anche il periodo di astensione facoltativa (esaurito il periodo di congedo obbligatorio) l'esonero sarà applicato dalla data di rientro al lavoro della dipendente.

Ancora l'esonero sarà previsto in favore della dipendente al rientro dal periodo di interdizione *post partum* per lavori gravosi (art. 17 del T.U. maternità).

La circolare precisa che, in ogni caso, la lavoratrice dovrà rientrare sul posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

L'esonero contributivo riguarda, secondo l'INPS, le seguenti tipologie di rapporti di lavoro del settore privato:

- tempo indeterminato
- tempo determinato
- part-time
- assunzione a scopo di somministrazione
- apprendistato
- lavoro domestico
- contratto intermittente
- lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

(M. Mazzanti)



\*\*\*\*\*

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

### 4) INAIL: danno biologico da infortunio.

Come è noto la legge di stabilità 2016 ha previsto la rivalutazione automatica annuale delle erogazioni Inail corrisposte ai lavoratori a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Sulla materia è intervenuta la recente circolare INAIL (n. 35 del 15 settembre 2022).

In particolare si prevede che l'indennizzo sia rivalutato mediante l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail; il decreto deve stabilire l'incremento dell'indennizzo tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT rispetto alla precedente annualità; per legge infatti la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

Sulla base della citata norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico, vigenti al 1° luglio 2020, furono confermati con decorrenza 1° luglio 2021.

Viceversa per il periodo successivo al 1° luglio 2022, avendo l'ISTAT verificato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (intervenuta tra il 2020 e il 2021) pari all'1,9%, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto 2 agosto 2022, n. 143, con cui si prevede la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura del 1,9 %, che si somma alle rivalutazioni precedenti. La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti decorrenti dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in rapporto alla data dell'evento lesivo. Regole particolari sono previste per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022 e per i casi di revisione e di aggravamento. Gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui si è riferito saranno liquidati d'ufficio dall'INAIL.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 5) Coltivatori diretti e IAP agricoli.



In merito al pagamento della seconda rata concernente la emissione dei contributi dovuti all' INPS dai lavoratori autonomi in agricoltura (in genere principalmente coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), contributi da pagare nell'anno 2022, si registra il messaggio INPS (n. 3388 del 15 settembre 2022) con il quale, in relazione ad alcune anomalie tecniche registrate in seno all'Istituto, che hanno generato ritardi nella emissione dei ruoli e quindi ritardi nei pagamenti dovuti dagli iscritti alla gestione agricola INPS, viene comunicato che l'Istituto non provvederà all'applicazione sanzioni civili previste per i casi di omissione e ritardo.

L'INPS ascrive le anomalie di carattere tecnico nell'ambito delle procedure per la fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura; tali anomalie hanno generato ritardi nell'acquisizione delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento della seconda rata dell'emissione relativa ai contributi dei predetti lavoratori da versare nell'anno 2022.

Nel messaggio l'INPS comunica in conclusione che per i pagamenti verificati tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l'Istituto non applicherà le sanzioni civili.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



**6) Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici – Anno 2022. Domande fino al 15 ottobre 2022.**

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI - **ANNO 2022. Le domande potranno essere presentate fino al 15 ottobre 2022** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione **mette a disposizione € 350.000,00**. Il provvedimento è stato approvato con [Delibera di Giunta n° 1374 del 01/08/2022](#). Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

**1. OBIETTIVI**

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

**- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti**

alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020; **Per "specie protette" si intendono:**

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all'art. 2, comma 1;

- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle

quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 25.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, come fissato e definito dal DM 19 maggio 2020;

## 2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

## 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

#### 4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- **concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2023;**

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

#### 5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 350.000,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del

massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

## 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, **devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 15 ottobre 2022** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **15 ottobre 2022**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. **La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.**

## 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%. I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:

Allevamenti zootecnici- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole- Allevamenti ittici- Seminativi. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è il Responsabile del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

## 8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

**Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2023 pena la revoca dell'aiuto.** Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

**Pena la revoca dell'aiuto concesso**, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2023, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2023.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

## 9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.  
(G. Guerrini)